



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio

Sessione straordinaria – Seduta di prima convocazione

NR. 8 DEL 11-05-2020

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("NUOVA IMU").

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Maggio, dalle ore 20:32 si è svolto mediante utilizzo di collegamento elettronico, al fine del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), ai sensi dell'art. 23-ter del D.Lgs.vo 82/2005, in conformità alle misure previste dal DPCM 08/03/2020, dall'art. 73 comma 1° del D.L. N. 18 del 17/03/2020 e secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 7 del 06 maggio 2020, in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti in collegamento digitale alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CASTELLAZ NICOLA	X		ZUGLIAN DAVIDE	X	
DE BORTOLI MARIA TERESA	X		LUSA CINZIA	X	
CECCHET LUCA	X		TONET TOMMASO	X	
PANNILUNGHY LUCA	X		BONAN FAUSTA	X	
POLLA YARI	X				
BELLOT GABRIELE	X				
LONGO ANDREA	X				
GRIS MAURIZIO		X			
CECCHET SERENA	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

PRESENTI ESTERNI - ASSESSORI: Katia DE LUNARDI, Cristiano VELO, Giuseppe BERTELLE e Chiara ZAETTA.

Partecipa alla seduta in collegamento digitale la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.

Il sig. NICOLA CASTELLAZ, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30/12/2019, veniva approvato l'aggiornato Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) per il periodo 2020-2022, già approvato dalla Giunta con deliberazione n. 130/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/12/2019, veniva approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022 e documenti allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 31/01/2020, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG), integrato con il Piano degli Obiettivi e con il Piano della Performance, che assegna le risorse finanziarie ai responsabili di Area;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2020 veniva approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022, che conferma quello approvato con DGC 9/2019 per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono

PREMESSO, altresì che:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: >>l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; >>la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; >>il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... *l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "... *l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...*".

DATO ATTO che:

- l'art.1 c.780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, abroga espressamente le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28**

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... **Per l'anno 2020**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 19/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo per il Comune di Pedavena;

VISTO l'allegato schema di regolamento IMU, che è stato predisposto dall'Ufficio Associato Tributi presso l'Unione Montana Feltrina, in collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Pedavena, in virtù della convenzione a tempo indeterminato tra lo stesso Comune di Pedavena e l'Unione Montana Feltrina, approvata con DCC n.12 del 11/04/2011, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e del Servizio Demografico, includendo anche la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

CONSIDERATO che il suddetto schema di regolamento IMU, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, è da ritenersi meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 66 in data 06/05/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIESTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto espresso, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. >>dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente ed allegato alla presente deliberazione e altresì >>dal Funzionario Responsabile dei tributi comunali per il Comune di Pedavena, come individuato con Delibera di Giunta Comunale n.35 del 20/04/2020, acquisito al protocollo dell'Ente e disponibile agli atti;

RICHIESTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. allegato alla presente deliberazione

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di delibera.

Con voti palesi favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono integralmente richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il “*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (nuova IMU)*”, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446 del 15/12/1997, che è composto di n.18 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art.53 c.16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art.27 c.8 della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

4) di dare mandato all'Ufficio Associato Tributi c/o l'UMF >>di trasmettere telematicamente la

presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1 c.767 della Legge n.160/ 2019 e >>di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con separata votazione *con voti palesi, favorevoli e unanimi* la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di predisporre i conteggi e le informazioni relativi al pagamento della nuova imposta da inviare ai contribuenti, quale servizio aggiuntivo che questa Amministrazione riserva ai cittadini.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
NICOLA CASTELLAZ

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ("NUOVA IMU").**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Pedavena, 06-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ELENA MORETTON

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 68 del 06-05-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ("NUOVA IMU").**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Note:

Pedavena, 06-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ELENA MORETTON

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 68 del 06-05-2020

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**



COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 8 del 11-05-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("NUOVA IMU")., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 18-05-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELOSO ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 8 del 11-05-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("NUOVA IMU"), è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[X] In data 28-05-2020, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

[X] In data 11-05-2020, è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER

L'APPLICAZIONE DELL'

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(“NUOVA IMU”)

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento – finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti Passivi
- Art. 5 - Soggetto Attivo
- Art. 6 - Base Imponibile
- Art. 7 - Terreni
- Art. 8 - Determinazione delle aliquote
- Art. 9 - Detrazione abitazione principale
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Dichiarazione
- Art. 13 - Accertamento
- Art. 14 - Riscossione Coattiva
- Art. 15 - Sanzioni ed Interessi
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Contenzioso
- Art. 18 - Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pedavena dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata "nuova IMU", istituita dall'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in avanti Legge di Stabilità 2020).
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della "nuova IMU" nel Comune di Pedavena, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2020, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si considera altresì abitazione principale la casa coniugale assegnata dal giudice a uno dei due ex coniugi; a tal fine il coniuge assegnatario si considera titolare di un diritto di abitazione (anche in assenza di figli);
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli in assenza di un precedente rapporto coniugale, nonché l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione (anche in assenza di figli).

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pedavena relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che risultino inadatti all'uso cui sono destinati per pericoli all'integrità fisica ed alla salute delle persone; non si considerano tali gli immobili ove il mancato utilizzo dipenda da lavori per conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Pedavena. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Pedavena un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 7

TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; il Comune di Pedavena è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto detti terreni sono esenti.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se pubblicate nei modi e termini previsti dalla legge.

2. L'aliquota di base dell'imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

3. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento..
4. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
5. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
7. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del punto precedente, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, dato che il Comune di Pedavena ricade in tale classificazione;

h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. (ENC);

Articolo 11

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote così come approvate ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e alle norme di legge.

4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g), della Legge di Stabilità 2020, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2020, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5. Il versamento deve essere eseguito:

- secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modello F24);
- tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PagoPA), previo apposito decreto.
- Per i residenti all'estero, oltre alle modalità sopra riportate, potrà essere accettato il versamento in modalità ulteriori, in modo da agevolare l'adempimento tributario da parte di tali contribuenti.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, comunicandolo all'Ufficio Tributi.

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00(cinque euro).

9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano utilizzabili le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
3. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Articolo 13

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nelle forme previste dalla normativa, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono redatti secondo normativa vigente per tempo e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs.472/1997 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,

salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

8. Dietro richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, ai sensi della L. 160/2019 articolo 1 comma 796 e seguenti.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del credito tributario insoluto può essere svolta in proprio dall'Ente Locale, affidata ad altri soggetti oppure affidata agli agenti della riscossione, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. Dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.

3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. In caso di richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le stesse modalità di cui al comma 8 dell'articolo precedente.

Articolo 15

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (comma 775).

Articolo 16

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15, comma 8 (interesse legale), del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 8, del presente regolamento.

Articolo 17

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Si applica la legge n.212 del 27.07.2000 riguardante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 739 a 783 della Legge 160/2019, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di "nuova IMU" costituiscono automatica modifica del presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2020.
6. Per gli anni d'imposta precedenti al 2020, si applica il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 19/04/2016.
